

VITTORIA CALABRÒ, *Università e scuole private di diritto nella Sicilia dell'Ottocento : in margine ad una documentazione archivistica*, in «Annali di storia delle università italiane» (ISSN: 1127-8250), 5 (2001), pp. 193-212.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anstui>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, Il portale HeyJoe, in collaborazione con enti di ricerca, società di studi e case editrici, rende disponibili le versioni elettroniche di riviste storiografiche, filosofiche e di scienze religiose di cui non esiste altro formato digitale.

This article has been digitised within the Bruno Kessler Foundation Library project [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform. Through cooperation with research institutions, learned societies and publishing companies, the *HeyJoe* platform aims to provide easy access to important humanities journals for which no electronic version was previously available.

La digitalizzazione della rivista «Annali di storia delle università italiane» (annate 1997-2014), a cura dalla Biblioteca FBK, è stata possibile grazie alla collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane e la casa editrice CLUEB.



Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



La digitalizzazione della rivista «Annali di storia delle università italiane» (annate 1997-2014), a cura dalla Biblioteca FBK, è stata possibile grazie alla collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane e la casa editrice CLUEB.



UNIVERSITÀ E SCUOLE PRIVATE DI DIRITTO NELLA SICILIA DELL'OTTOCENTO. IN MARGINE AD UNA DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA

1. Premessa

In una supplica indirizzata nel 1858 a Diego Planeta, arcivescovo di Damia e Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione ed Educazione¹, l'avvocato palermitano Filippo Lo Presti e il suo collega nisseno Salvatore Castelli, chiedendo l'autorizzazione ad avviare «un corso di private lezioni; il primo di essi sul Dritto Civile, ed il secondo sul Dritto Penale»², evidenziavano come in Sicilia l'esigua presenza di docenti privati impedisse la formazione di giuristi preparati.

¹ Creata nel gennaio del 1817, la Commissione – costituita da un presidente, dal rettore e dal segretario *pro tempore* dell'Ateneo palermitano oltre che da altri tre componenti – era lo strumento attraverso il quale il sovrano, nell'ambito del più ampio progetto di unificazione amministrativa e legislativa dei domini *citra et ultra pharum*, intendeva razionalizzare il settore dell'istruzione della parte insulare del Regno. Compito della Commissione era di esercitare «la suprema direzione scientifica e morale di tutta l'isola» e di provvedere a diffondere la «istruzione scolastica, religiosa e popolare». Per questo motivo venivano posti «sotto la sua cura» – e per il suo tramite, di conseguenza, alla dirette dipendenze del Governo – tutte le scuole di ogni ordine e grado, i licei, i collegi, le accademie, le locali Deputazioni degli studi e gli Atenei di Catania e Palermo. Cfr. quanto disposto dai RR.DD. 31 gennaio 1817, n. 625 (*Decreto portante le disposizioni per l'istruzione ed educazione pubblica dell'uno e dell'altro sesso ne' reali dominj al di là del Faro*, in *Collezione delle leggi e decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, Napoli 1817, semestre I, p. 173-174) e 5 marzo 1822, n. 202 (*Decreto riguardante l'organizzazione della Commissione di pubblica istruzione della Sicilia, stabilita in Palermo*, in *Collezione delle leggi*, anno 1822, semestre I, p. 157-161).

² La supplica in questione, conservata all'ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, fondo *Commissione Pubblica Istruzione ed Educazione* (= ASP, CPI), b. 407, «1848. Scuole Private. Palermo Capitale. Oggetto. Per le diverse dimande per dar studio privato», c. n.n., si legge interamente trascritta, di seguito, in *Appendice* (n. 2).

Eccellenza – scrivevano i supplicanti – [...] facendosi a scrutinare per qual cagione ben pochi pervengano fra noi al merito di giureconsulti distinti, fra i moltissimi che allo studio del dritto si conservano, han dovuto convincersi che ciò in gran parte derivi dalla estrema scarsezza, per non dir della quasi totale mancanza di privati professori, i quali suppliscono a quelle speciali esigenze lo insegnamento universitario non potrà mai da sé solo compiutamente soddisfare.

Un «difetto», questo, che, secondo quanto sostenuto dal Lo Presti e dal Castelli, non si registrava, invece, in Germania dove gli studenti traevano grande giovamento «dalla attrito intellettuale tra le pubbliche e le private lezioni», né a Napoli, in cui proprio gli insegnamenti impartiti all'interno delle numerose scuole private di diritto – nei confronti delle quali «il provvido Governo è stato sempre largo di sue protezioni» – rendevano feconda la formazione di quanti si dedicavano allo studio della giurisprudenza, «perenne semenzaio di quegli egregi giureconsulti, onde il foro napoletano va primo fra gl'italiani, ed a nessuno secondo fra gli Stranieri».

L'insegnamento giuridico privato – del quale i due avvocati finivano col tessere l'elogio – non avvantaggiava solo gli allievi ma anche i docenti.

Se quelle lezioni, a parere di Lo Presti e Castelli, rappresentavano un indispensabile ed utile completamento dei *curricula* universitari degli studenti che, oltre a trarre grande beneficio dal contatto diretto con i professori, «dissipando dalla loro mente tutti quei dubbî che ogni iniziato travagliano», potevano avvalersi dell'esperienza maturata nelle «orali ripetizioni cui difficilmente in pubblico si espongono» per affrontare, una volta intrapresa la professione forense, le pubbliche arringhe, contestualmente stimolavano gli stessi docenti che, nel tentativo di «riscuotere il maggior concorso e plauso di discenti», mantenevano, con continui aggiornamenti, sempre alto il livello dell'insegnamento, in modo da evitare di «tenersi stazionario al suo primo corso», favorendo, al contrario, grazie al proprio apporto, il progresso della scienza. Imparti-



1. Catania, palazzo della R. Università.

³ Per una consistente documentazione relativa a scuole private funzionanti nelle province di Catania, Messina e Palermo cfr. ASP, CPI, b. 402-409, 416-420.

⁴ La missiva in questione si conserva in ASP, CPI, b. 407, «1848. Scuole Private. Palermo Capitale. Oggetto. Per le diverse dimande per dar studio privato», c. n.n.

⁵ Cfr., a tal proposito, quanto stabilito dalla L. 26 marzo 1819, n. 1542, art. 1 (*Legge che fissa l'epoca in cui comincia ad essere obbligatorio il Codice per lo regno delle Due Sicilie*), in *Collezione delle leggi*, anno 1819, semestre I, p. 261-263: «Il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, le disposizioni contenute nel decreto de' 20 di maggio 1808 intorno alla giustizia criminale, ed il codice di commercio pubblicati durante l'occupazione militare, e per nostra sovrana disposizione provvisoriamente in vigore, saranno pienamente aboliti a contare dal primo giorno di settembre del corrente anno 1819».

⁶ È opportuno ricordare che l'attivazione, presso l'Ateneo napoletano, di nuove cattedre (*Diritto del regno, Diritto e procedura criminale, Economia pubblica, Procedura civile, Diritto di natura e delle genti*) che consentivano agli iscritti della Facoltà di giurisprudenza di studiare la normativa introdotta durante il 'decennio francese' si era avuta con il R.D. 12 marzo 1816, n. 413, con cui erano stati approvati gli *Statuti per la regia Università degli studj del regno di Napoli* (cfr. *Supplemento al 1° semestre della Collezione delle leggi e decreti reali dell'Anno 1816* [n. 51], Napoli 1816, p. 54-72). Sugli *Statuti* si veda ALFREDO ZAZO, *L'ultimo periodo borbonico*, in *Storia della Università di Napoli*, Napoli, Ricciardi, 1924, p. 467-588, in particolare p. 486 ss.

re un corso di lezioni private veniva considerato, dunque, come il modo migliore per tenersi in esercizio e «spianarsi gradatamente la via del pubblico insegnamento cui gli sarà forse dato un giorno pervenire».

Le «principali considerazioni» esposte nella supplica si inserivano nell'ambito di una più ampia ed articolata richiesta di apertura di scuole private³ e facevano emergere, nonostante la presenza di ben tre Atenei, una presunta insufficienza dell'insegnamento universitario in Sicilia a «compiutamente soddisfare» le aspettative di quanti, numerosi, si dedicavano agli studi giuridici.

Nell'insieme s'intravede un insegnamento, con specifico riferimento alle discipline giuridiche, che non passava esclusivamente attraverso il 'sapere codificato' impartito negli Atenei.

2. L'insegnamento del diritto nelle Università siciliane dell'Ottocento

Alla data del 23 febbraio del 1858 – quando il Luogotenente generale comunicava al Presidente della Commissione palermitana di avere concesso a Filippo Lo Presti e Salvatore Castelli l'autorizzazione richiesta⁴ – funzionavano in Sicilia tre Facoltà di Giurisprudenza, rispettivamente presso le Regie Università di Catania, Messina e Palermo.

L'obsoleto assetto degli Atenei isolani aveva conosciuto, soprattutto con riferimento alle Facoltà giuridiche, un significativo riordino a seguito dell'entrata in vigore, il 1° settembre del 1819, nei territori «al di qua e al di là del Faro» del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*⁵. Con qualche ritardo rispetto all'ambiente accademico napoletano⁶, si erano

⁷ Sulla base di quanto stabilito dalle *Istruzioni Reali* del 1779, afferivano alla Facoltà giuridica del *Siciliae Studium Generale* le cattedre di *Pandette, Codice e novelle, Feudi e diritto siculo, Istituzioni ed antichità del diritto civile, Diritto di natura, delle genti e pubblico, Economia, commercio ed agricoltura, Istituzioni canoniche*, (in comune con la Facoltà teologica). Cfr. le «Istruzioni Reali del 1779» in ASP, CPI, b. 553, f. 79-120, in particolare f. 82-83.

⁸ Notizie più articolate sul riordino delle cattedre all'interno della Facoltà giuridica della città etnea si possono leggere in GUIDO LIBERTINI, *L'Università di Catania dal 1805 al 1865*, in *Storia della Università di Catania dalle origini ai giorni nostri*, Catania, Tip. Zuccarello & Izzi, 1934, p. 273-353, in particolare p. 317-321, e in MARIO CHIAUDANO, *Note per la storia della Facoltà di Giurisprudenza nell'Università di Catania*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 2 serie, 10 (1934), p. 317-343.

⁹ Prima del 1841 la Facoltà giuridica della Regia Università degli studi di Palermo prevedeva insegnamenti di: *Istituzioni di diritto naturale e delle genti, Istituzioni di diritto pubblico siculo, Istituzioni civili, Pandette e codice, Diritto canonico*. Sul punto cfr. LUIGI SAMPOLO, *La R. Accademia degli Studi di Palermo. Narrazione storica*, Palermo, Tip. dello Statuto, 1888, rist. anast. con una *Introduzione* di ROMUALDO GIUFFRIDA Palermo, Edizioni e ristampe siciliane, 1976, p. LXXXI.

¹⁰ Cfr. lo «Stato nominativo progressivo degli impiegati in detta Università, de' Professori per le diverse facoltà, e degli addetti negli Stabilimenti dipendenti dalla stessa Università redatto a tutt'oggi li 16 Aprile 1842», in ASP, CPI, b. 198, c. n.n. Secondo quanto si evince dalla lettura di questo prospetto, le cattedre che, al 16 aprile del 1842, afferivano alla Facoltà giuridica dell'Ateneo palermitano erano quelle di *Codice civile col confronto delle leggi romane, Codice e pandette, Diritto nautico e commerciale, Codice e procedura penale, Istituzioni civili, Procedura civile, Diritto di natura ed etica, Economia civile e commercio*. Sull'attivazione delle nuove cattedre presso la Regia Università di Palermo si rinvia a LUIGI SAMPOLO, *Contributo alla storia della R. Università di Palermo*, «Archivio Storico Siciliano», n.s. 19 (1894), p. 329-377. Si sofferma ampiamente su tali vicende M. ANTONELLA COCCHIARA, *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 70 ss. e 101 ss., con un'articolata disamina degli studi giuridici nella Palermo della prima metà dell'Ottocento.

¹¹ Per queste tematiche si rinvia a DANIELA NOVARESE, *Da Accademia ad Università. La rifondazione ottocentesca dell'Ateneo messinese*, in *Le Università minori in Italia nel XIX secolo*, a cura di MARIO DA PASSANO, Sassari, CISUS, 1993, p. 59-79.



2. Palermo, 1° giugno 1837. Manifesto con cui Monsignor Domenico Benedetto Balsamo, Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione, bandisce il concorso per la cattedra di *Codice e Pandette* presso la R. Università di Palermo.


poste anche in Sicilia le basi per un rinnovamento sia della cultura giuridica che della scienza del diritto. Una riorganizzazione in tal senso era, infatti, apparsa indispensabile per favorire una più stretta rispondenza tra i contenuti delle discipline impartite e quelli della nuova normativa.

Nonostante la Commissione di Pubblica Istruzione ed Educazione avesse più volte denunciato all'autorità governativa il generale stato di inadeguatezza in cui, ancora alla metà del secolo XIX, versavano le Università siciliane, chiedendo al contempo l'attivazione di nuovi insegnamenti in modo da rendere i corsi meglio rispondenti alle mutate esigenze determinate dall'entrata in vigore dei *Codici* borbonici, il processo di rinnovamento degli studi giuridici – svoltosi con soluzioni e modalità differenti – era maturato, anche a causa della mancanza di risorse economiche, con notevole ritardo e in maniera difforme fra i tre Atenei.

Mentre il riordino delle cattedre che afferivano al *Siculorum Gymnasium* di Catania era stato avviato a partire dal 1806⁷, anche se soltanto tra il 1832 ed il 1840 erano stati istituiti gli insegnamenti di *Codice civile, Codice e procedura penale e Procedura civile*⁸, l'adeguamento della Facoltà di diritto dell'Università di Palermo si era avuto solo nel 1841⁹, quando le nuove cattedre di *Procedura civile* e di *Codice civile col confronto delle leggi romane* venivano ad aggiungersi a quelle di *Diritto nautico e commerciale* e di *Codice e procedura penale* che, dall'anno accademico 1836-1837, erano tenute da professori che non percepivano alcun «soldo» per lo svolgimento delle lezioni¹⁰.

Con riferimento, invece, alla realtà dell'Accademia Carolina di Messina che, fino all'elevazione al rango di Università, nel 1838¹¹, aveva svolto le funzioni d'istituto para-universitario, è opportuno ricordare che per migliorare la preparazione di quanti, dopo aver frequentato i corsi 'accademici' nella città dello Stretto, si laureavano a Catania o a

3. Messina, atrio dell'Università (disegno di O. Coppolino, tratto da G. LA FARINA, *Messina e i suoi monumenti*, Messina 1840).



Palermo, la Commissione di Pubblica Istruzione ed Educazione aveva formulato, nel 1826, un piano di riforma che prevedeva l'attivazione di una Facoltà «legale» comprendente gli insegnamenti di *Istituzioni civili, Codice e pandette, Procedura civile e criminale, Diritto di natura e Diritto canonico*, cui si sarebbe successivamente aggiunta anche la cattedra di *Diritto nautico e commerciale*, ritenuta necessaria per «perfezionare il corso tutto degli studj»¹².

Nonostante le modifiche apportate nel corso degli anni, solo nel 1840, con l'emanazione dei *Regolamenti per le tre regie Università di Sicilia*¹³, si provvedeva a dotare le Facoltà di giurisprudenza isolate – con alcune piccole differenziazioni riguardanti il numero e l'intitolazione delle discipline impartite – di insegnamenti al passo con la legislazione vigente. Nello specifico, erano gli artt. 68, 69 e 70 a delineare il nuovo quadro delle cattedre attivate in ciascun Ateneo.

Mentre la Facoltà giuridica di Palermo contava soltanto gli insegnamenti di *Codice e pandette, Istituzioni civili, Economia civile e commercio, Etica e diritto di natura* (in comune con la Facoltà di filosofia e letteratura «finchè vi sarà unita l'etica»¹⁴), quelle di Messina e di Catania sembravano, invece, più rispondenti alle novità introdotte dai *Codici* del 1819.

Alla prima, infatti, afferivano, insieme alla cattedra di *Diritto canonico* (condivisa con la Facoltà teologica), quelle di *Diritto romano e pandette, Codice e procedura civile, Codice e procedura penale, Diritto nautico e commerciale, Diritto di natura ed etica* («che anche fa parte per l'Etica della facoltà filosofico-letteraria»¹⁵); la seconda, invece, ne poteva vantare ben sette, e cioè *Pandette, Codice civile col confronto delle leggi romane, Procedura civile, Codice e procedura penale, Istituzioni civili, Economia commercio ed agricoltura, Diritto di natura ed etica*, di cui le ultime due in comune rispettivamente con la Facoltà di scienze fisiche e matematiche e con quella di filosofia e letteratura¹⁶.

È opportuno ricordare, però, che non era stata portata a compimento l'altrettanto importante riforma dell'ordinamento didattico. L'attiva-

¹² Sul piano di riforma del 1826 mi sia consentito rinviare a VITTORIA CALABRÒ, *L'Accademia Carolina di Messina nel "Piano di riforma" del 1826*, «Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti. Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche», 65 (1996, ma 1998), p. 53-86, in particolare p. 85.

¹³ Cfr. *Regolamenti per le tre regie Università degli studj di Sicilia*, Palermo 1841. Una breve analisi dei *Regolamenti* in SALVATORE AGRESTA, *L'istruzione in Sicilia (1815-1860)*, Messina, Samperi, 1995, p. 89-93.

¹⁴ Cfr. *Regolamenti per le tre regie Università*, art. 68, p. 15.

¹⁵ Si veda *Regolamenti per le tre regie Università*, art. 70, p. 18.

¹⁶ «Economia Commercio ed Agricoltura, che fa parte delle scienze fisiche, finchè non ne sarà staccata l'Agricoltura. Diritto di natura, ed Etica, che fa eziandio parte della facoltà, finchè vi sarà unita l'Etica» (*Regolamenti per le tre regie Università*, art. 69, p. 16-17).


¹⁷ Per un esempio di 'modesto' docente che aspira a ricoprire una cattedra presso la Regia Università di Messina cfr. quanto si legge in COCCHIARA, *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici*, p. 168 ss. a proposito dell'avvocato Antonino Busacca.

¹⁸ Si vedano a questo proposito alcuni dei prospetti degli studi in cui erano elencati per ciascuna disciplina i libri di testo adottati (ASP, CPI, b. 553, f. 647-650; b. 586, carte sciolte n.n.; b. 587, «1841. Provincia di Messina. Comune di Messina. Regia Università. Sul progetto di orario pel nuovo anno scolastico», c. n.n.; b. 504, «1842. Provincia di Palermo. Comune di Palermo. Procedura Civile. Per il corso di procedura civile da fare i Giovani Studenti, e per ottenere il Prof. Interino la proprietà della Cattedra», f. 155 e 157). Sulla diffusione in Sicilia delle opere tradotte dal francese si rinvia a MARIA TERESA NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, 3 vol., Napoli, Jovene, 1987, I, *Tendenze e centri dell'attività scientifica*, p. 127 ss.

¹⁹ Sulla scuola dell'esegesi in Italia si vedano, in particolare, GIOVANNI TARELLO, *La Scuola dell'Esegesi e la sua diffusione in Italia*, in Id., *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna, il Mulino, 1988, p. 69-101; NORBERTO BOBBIO, *Il positivismo giuridico. Lezioni di Filosofia del diritto*, raccolte da NELLO MORRA, Torino, Giappichelli, 1979, p. 92 ss.; ANDRÉ J. ARNAUD, *Da giureconsulti a tecnocrati. Diritto e società in Francia dalla codificazione ai giorni nostri*, a cura di FRANCESCO DI DONATO, Napoli, Jovene, 1993, p. 57 ss.; PAOLO GROSSI, *Storia sociale e dimensione giuridica*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-27 aprile 1985*, a cura di PAOLO GROSSI, Milano, Giuffrè, 1986, p. 5-19, in particolare p. 12-13; ADRIANO CAVANNA, *L'influence juridique française en Italie au XIXe siècle*, «Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique», 15 (1994), p. 87-112; PAOLO GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998, p. 33 ss.; GIULIO CIANFEROTTI, *Storia della letteratura amministrativistica italiana*, I, *Dall'Unità alla fine dell'Ottocento. Autonomie locali, amministrazione e costituzione*, Milano, Giuffrè, 1998, p. 49 ss.; ANTONIO M. HESPANHA, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna, il Mulino, 1999, p. 206-211.

²⁰ Così TARELLO, *La Scuola dell'Esegesi*, p. 96-97.

²¹ Per diffuse notizie sulla scuola storica del diritto si rinvia a FRANZ WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, con *Presentazione* di UMBERTO SANTARELLI, Milano, Giuffrè, 1980, II, p. 3-102; GIOVANNI TARELLO, *Sulla Scuola storica del diritto*, in Id., *Cultura giuridica e politica del diritto*, p. 103-122; HESPANHA, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, p.



4. Frontespizio del Prospetto delle lezioni private del signor Michele Maglienti sul diritto pubblico ed amministrativo, Palermo 1853.

zione di quegli insegnamenti non aveva, infatti, contribuito ad innovare nei contenuti e nel metodo gli studi.

Sulla base di una prima impressione – supportata peraltro sia dalla produzione scientifica (talvolta davvero esigua) dei docenti chiamati a ricoprire le nuove cattedre¹⁷, che dalle scelte operate dagli stessi in merito ai libri di testo adottati, per lo più traduzioni italiane di autori come Burlamaqui, Berriat-Saint-Prix o Delvincourt¹⁸ – si può ritenere prevalente l'indirizzo della scuola francese dell'esegesi¹⁹, in base al quale il diritto romano-giustiniano veniva insegnato «come introduzione (storica) alle codificazioni moderne, nella tradizione dell'impiego del Pothier da parte della Scuola dell'Esegesi, e cioè additando concordanze e discordanze tra il Digesto, il Codice Napoleone, ed i codici vigenti nelle varie località a mano a mano che questi venivano promulgati»²⁰.



I principî formulati dalla scienza giuridica romana venivano, infatti, considerati sia come principî-guida per sciogliere i dubbi e le perplessità della normativa contenuta nei *Codici* del 1819, che come elemento di legittimazione di quella stessa legislazione. L'istituzione delle nuove cattedre determinatasi nelle Università siciliane fra il 1840 e il 1841 non aveva portato all'adozione di metodologie innovative, né all'apertura verso indirizzi scientifici diversi, quali quelli della scuola storica tedesca²¹, mentre la pratica forense continuava a risentire dell'egemonia della dottrina e della giurisprudenza d'oltralpe.

211 ss.; CRISTINA VANO, «*Il nostro autentico Gaiò*». *Strategie della scuola storica alle origini della romanistica moderna*, Napoli, Editoriale scientifica, 2000, in particolare p. 53 ss.

²² Sulle scuole private di diritto esistenti a Napoli e nel napoletano tra Sette e Ottocento si possono utilmente vedere ALFREDO ZAZO, *Le scuole private universitarie a Napoli dal 1799 al 1860*, in GENNARO M. MONTI-ALFREDO ZAZO, *Da Roffredo di Benevento a Francesco de Sanctis*, Napoli, ITEA Editrice, 1926, p. 290 ss.; Id., *L'istruzione pubblica e privata nel napoletano (1767-1860)*, Città di Castello, Il solco, 1927; ARMANDO DE MARTINO, *La cultura giuridica meridionale tra Antico e nuovo Regime: aspetti e problemi*, in *Università e studi giuridici in Calabria. Incontro di studio in onore di Salvatore Blasco*, Catanzaro 1994, p. 33-43; ALDO MAZZACANE, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di ALDO MAZZACANE-CRISTINA VANO, Napoli, Jovene, 1994, p. 77-113; LAURA MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di FILIPPO LIOTTA, Bologna, Monduzzi, 1999, p. 277-321; EAD., *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Roma, Viella, 2000, in particolare p. 145 ss., e bibliografia *ivi cit.*

²³ Lo spoglio delle carte prodotte dalla Commissione di Pubblica Istruzione ed Educazione è stato avviato nell'ambito di un più vasto progetto di ricerca, i cui risultati costituiranno l'oggetto del volume *Università e insegnamento del diritto nella Sicilia dell'Ottocento*, di prossima pubblicazione.

²⁴ Le scuole private di diritto, così come le accademie, finivano col supplire alle eventuali «deficienze dell'istituzione statale». E, come scrive MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica*, p. 295, «si tratta di una cultura alternativa a quella "ufficiale", ma non integrativa di essa». Simili conclusioni si leggono in GIULIO CIANFEROTTI, *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, in *Università e scienza nazionale*, a cura di ILARIA PORCIANI, Napoli, Jovene, 2001, p. 17-75, in particolare p. 26-29, che sottolinea come «nei primi tre quarti del secolo scorso, i contributi dottrinali allo svolgimento della scienza giuridica degli antichi Stati e poi dello Stato unitario vanno cercati anche nell'opera dei pratici e non solo dei professori di università, e i modi di trasmissione del sapere giuridico anche in istituzioni diverse da quelle universitarie. Insegnamento e dottrina del diritto vanno indagati anche nelle scuole di formazione professionale interne agli apparati statali; negli scritti dottrinali di politici, di magistrati e di funzionari statali; nelle riviste professionali, nei dizionari e nelle enciclopedie, dove dottrina universitaria e pratica politico-



5. Frontespizio del *Giornale di legislazione e giurisprudenza* e AVVISO, che si legge nella quarta di copertina dello stesso fascicolo del *Giornale*, in cui si dà notizia della scuola privata di diritto gestita a Messina da Giuseppe Amodeo.

3. Le scuole private di diritto

Era in questo poco confortante quadro dell'insegnamento del diritto nelle Università siciliane che si inseriva la richiesta prima brevemente analizzata.

Va detto che a fronte di un'ampia letteratura che negli anni ha indagato l'ambiente delle scuole private di diritto attive, fra XVIII e XIX secolo, a Napoli²², ben poco si conosce delle analoghe istituzioni funzionanti in Sicilia. Il rinvenimento di cospicuo materiale documentario, a seguito dello spoglio delle carte della Commissione di Pubblica Istruzione ed Educazione, fa pertanto sorgere non poche curiosità, risultando meritevole di approfondimenti²³.

È noto che le scuole giuridiche private rappresentavano nella capitale partenopea – al di là del tentativo di riforma dell'Università napoletana approntato durante il decennio francese e malgrado le successive innovazioni apportate dal Governo borbonico – un momento alternativo, spesso altamente qualificato, dell'insegnamento del diritto e della trasmissione del sapere giuridico²⁴. Centri di indiscusso rilievo nell'ambito del panorama culturale di una città in cui gli studenti frequentavano poco l'Ateneo (ampiamente criticato da F. C. von Savigny che ne aveva preso conoscenza durante la permanenza nella Penisola tra il

6. Messina, 14 aprile 1858. Cedola che attesta il conferimento del grado di approvazione per l'esercizio dell'avvocatura rilasciatoa dalla R. Università a Filadelfo Russo.



amministrativa e forense si incontravano; e nelle attività specifiche dei giuristi pratici, nei giudicati dei tribunali, nelle allegazioni forensi dei giureconsulti insigni, nelle famose scuole private napoletane, negli studi di avvocato, nei pareri e negli atti di uffici e di consigli di Stato, nelle relazioni ministeriali e, quando vi furono i parlamenti, nelle relazioni e nei discorsi parlamentari».

²⁵ Per il severo giudizio del Savigny sul sistema dell'insegnamento del diritto negli Atenei italiani, e in quello napoletano in particolare, cfr. FRIEDRICH C. SAVIGNY, *Ueber den juristischen Unterricht in Italien*, «Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft», 1-2 (1828), p. 201-228, che, con il titolo *Sull'insegnamento del diritto in Italia*, si legge anche in ANTONIO TURCHIARULO, *Ragionamenti storici di diritto del Prof. F. C. Savigny tradotti dall'originale tedesco e preceduti da un discorso*, Napoli, Tip. all'insegna di Diogene, 1852, parte IV, p. 67-84. Sul punto si veda LAURA MOSCATI, *Savigny in Italia. Sulla fase iniziale della recezione*, «Panorami. Riflessioni discussioni e proposte sul diritto e l'amministrazione», 2 (1990), p. 55-89; EAD., *Savigny a Roma*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 69 (1996), p. 29-48, nonché EAD., *Italianische Reise*, p. 131 ss.

²⁶ È quanto sostenuto da MOSCATI, *Italianische Reise*, p. 145.

²⁷ Così MAZZACANE, *Pratica e insegnamento*, p. 96.

²⁸ La citazione è di NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia*, p. 95.

²⁹ Sul punto cfr. MOSCATI, *Italianische Reise*, p. 146 ss.

³⁰ Sul punto NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia*, p. 69 ss., 94 ss., 135 ss.

³¹ Tre erano i gradi accademici conferiti dalle Università: cedola o approvazione, licenza e laurea.

³² Istituita nel novembre del 1811, la Direzione generale aveva il compito di amministrare nel Regno gli affari relativi alla pubblica istruzione. Nell'agosto del 1815 veniva sostituita da una Commissione di pubblica istruzione presieduta da Lodovico Loffredo, principe di Cardito. Sul punto cfr. AGRESTA, *L'istruzione in Sicilia*, p. 27.

1825 ed il 1827²⁵), queste scuole erano numerose e vantavano un cospicuo numero di iscritti.

Il proliferare di quelle istituzioni – in parte determinato, come è stato recentemente sottolineato, «dall'obiettiva debolezza dell'insegnamento pubblico»²⁶ ma anche dalle aspettative di guadagno che animavano quanti, fra gli stessi docenti, versavano in ristrettezze economiche – rispondeva, in realtà, a precise esigenze di rinnovamento, dal momento che «i nuovi ordinamenti richiedevano l'elaborazione di nuove pratiche, ma anche quella di nuove dottrine», mentre nell'Università «si svolgevano programmi vecchi di secoli»²⁷. Proprio i giuristi napoletani «di comune matrice vichiana e liberale»²⁸, per i quali lo svecchiamento degli studi di diritto veniva reputato alla stregua di un impegno di natura «civile», si facevano promotori e sostenitori di un diverso metodo, quello storico-filosofico-dogmatico, che però veniva applicato e sviluppato nelle scuole private, per lungo tempo gli unici luoghi di riflessione sulle dottrine di matrice tedesca²⁹. All'interno di questi stessi ambienti, è opportuno ricordarlo, maturava anche la gran parte delle elaborazioni sistematiche delle differenti discipline giuridiche, così come vedevano la luce le traduzioni di alcuni dei più importanti testi di diritto di autori sia francesi che tedeschi³⁰.

Divenute, con il passare del tempo, istituzioni consolidate, quelle scuole erano per lo più rette da magistrati e avvocati, ma anche da ecclesiastici e da professori che insegnavano presso lo stesso Ateneo cittadino.

Secondo quanto stabilito dalla normativa emanata tra il 1812 ed il 1813, chi desiderava avviare una scuola privata di diritto a Napoli doveva aver conseguito la licenza (il secondo grado dottorale conferito dall'Università³¹) e ottenuto, al fine di un complesso *iter* burocratico, la patente governativa. Le lezioni si svolgevano per lo più nelle abitazioni private degli stessi maestri. Il controllo sui contenuti dei programmi e sulle modalità d'insegnamento era esercitato dalla Direzione generale della pubblica istruzione³².

³³ Sul punto si sofferma diffusamente MAZZACANE, *Pratica e insegnamento*, p. 95 ss.

³⁴ È quanto si legge nel preambolo del R.D. 4 aprile 1821, n. 16 (*Decreto con cui si dispone che tutti gli studenti i quali appartengono a' diversi comuni del regno e che riseggono nella capitale, tornino in seno alle loro famiglie ove continueranno i loro studj*), in *Collezione delle leggi*, anno 1821, p. 26-28, in particolare p. 26.

³⁵ «Tutti i giovani studenti che appartengono a' comuni delle diverse provincie del regno, i quali dopo le cominciate ferie estive rimangono in Napoli senza veruna occupazione, si restituiranno fra l' termine di otto giorni nel seno delle proprie famiglie. Quivi continueranno gli studj camerali fino alla riapertura della regia Università, in seguito de' nuovi regolamenti che ci riserbiamo di emanare a fin di renderla più operativa e più utile» (*Ivi*, art. 1, p. 27).

³⁶ «I maestri privati, e quei che hanno particolari giovani a pensione, dovranno presentare fra otto giorni un distinto elenco de' loro alunni, accompagnato da una memoria riservata circa la condotta religiosa, politica e morale di ciascuno di essi» (*Ivi*, art. 5, p. 27).

³⁷ Articolati in 7 titoli – *Delle scuole primarie, Delle scuole secondarie, Della morale disciplina, ed interna polizia di tutte le scuole, Mezzi d'incoraggiamento, Dei concorsi nella elezione de' maestri delle scuole secondarie, Delle scuole private, Degl'ispettori* – i *Regolamenti* si leggono in AGRESTA, *L'istruzione in Sicilia*, p. 226-235.

³⁸ Cfr. R.D. 5 marzo 1822, n. 202, art. 9. Sul punto si veda *supra*, nota 1.

³⁹ Si vedano gli art. 1 («Il Maestro, che vorrà aprire una scuola privata, dovrà farne la petizione al Presidente della Commissione d'Istruzione pubblica») e 2 («Il Presidente dietro i legittimi informi sulle qualità morali del petizionario lo indirizzerà o ad uno degl'ispettori, o de' professori dell'Università, affinché sia esaminato sulle materie, che vorrà insegnare, quando la scuola si voglia aprire in Palermo. Se i Maestri dimoreranno ne' comuni delle altre Intendenze, verranno diretti agl'Intendenti, e Sotto-Intendenti per essere esaminati da coloro, che saranno destinati dal Presidente») dei *Regolamenti* in AGRESTA, *L'istruzione in Sicilia*, p. 233.

⁴⁰ «Il petizionario approvato riceverà una patente sottoscritta da tutti i membri della Commissione, senza la quale non sarà permesso di tenere scuola privata. Questa patente dovrà rinnovarsi in ogni anno» (*Ivi*, art. 4).

⁴¹ Cfr. il disposto dell'art. 16: «I gradi Accademici ottenuti nelle Università non escluderanno il bisogno di prendersi la patente della Commissione per essere autorizzato a tenere scuola privata» (*Ivi*, p. 234).

⁴² Alcune di queste richieste si possono leggere trascritte di seguito nell'*Appendice*.

⁴³ Fra la documentazione censita – posterior-

Sull'Università e sulle scuole private del napoletano doveva, però, ripercuotersi la politica reazionaria attuata dalla monarchia borbonica a seguito della breve esperienza costituzionale del biennio 1820-1821³³.

Volendo arginare il dilagare, soprattutto fra i giovani, degli ideali rivoluzionari, il 4 aprile del 1821 Ferdinando I emanava un decreto con cui, in considerazione di quanti, durante quelle vicende, erano stati «sedotti o da qualche loro maestro speculatore di rivoluzioni, o da certi moderni libri faziosi, o dal contagio morale di pericolosi compagni»³⁴, sanciva l'allontanamento da Napoli, all'inizio delle vacanze estive, di tutti gli studenti provenienti dalle diverse province che avrebbero voluto rimanere nella capitale del Regno pur non dovendo svolgervi alcuna occupazione³⁵. Contestualmente s'invitavano i docenti delle scuole private a presentare, entro il termine perentorio di otto giorni, un «distinto elenco» di quanti frequentavano regolarmente i corsi, elenco cui bisognava allegare una «memoria» sulla condotta morale, religiosa e politica degli stessi studenti³⁶.

All'emanazione di una normativa uniforme volta, invece, a disciplinare il sistema delle scuole private nella parte insulare del Regno si giungeva, forse non a caso, proprio dopo i moti del biennio 1820-1821 e in particolare il 24 giugno del 1821 quando venivano approvati i *Regolamenti per le scuole comunali e per le scuole private disposti dalla Commissione di Pubblica Istruzione*³⁷ che disciplinavano in maniera particolareggiata quel delicato settore dell'istruzione anch'esso posto, con il R.D. n. 202 dell'anno successivo, alle dirette dipendenze della Commissione palermitana³⁸. Si sperava, in questo modo, di esercitare un rigoroso controllo sul delicato settore dell'insegnamento privato tentando, così, di scongiurare il ripetersi di esperienze analoghe a quelle vissute negli ambienti universitari e nelle scuole private delle province di terraferma.

Sulla base di quanto disposto da quei *Regolamenti*, apprendiamo che per aprire una scuola privata era necessario osservare, al pari di quanto previsto per la parte continentale del Regno, una procedura alquanto complessa. L'aspirante doveva inoltrare una richiesta al Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione e sostenere un esame «sulle materie, che vorrà insegnare»³⁹. Il superamento della prova comportava il rilascio di una «patente», da rinnovarsi ogni anno⁴⁰. Dall'esame per l'ottenimento della «patente» non erano esentati neanche quanti avessero già conseguito, per le medesime discipline, i tre gradi accademici conferiti dalle Università del Regno⁴¹.

Il dato più interessante che emerge dallo spoglio delle carte prodotte dalla Commissione di Pubblica Istruzione ed Educazione riguarda il considerevole numero di richieste avanzate in Sicilia per ottenere autorizzazioni ad insegnare, privatamente, materie giuridiche⁴².

L'esame di questo materiale documentario consente altresì di verificare il tasso di applicazione delle disposizioni contenute nei *Regolamenti*, oltre che di cogliere alcuni elementi relativi all'*iter* procedurale per l'apertura delle scuole private di diritto⁴³.

re all'entrata in vigore della normativa del 1821 – è stata rintracciata anche una testimonianza risalente a qualche anno prima. Si tratta di una «patente» rilasciata dal Principe di Malvagna, Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione ed Educazione, il 14 maggio del 1818, con cui il sacerdote Salvatore San Martino da Vizzini veniva autorizzato, «per un anno ed a nostro beneplacito», a dare presso la sua abitazione «lezioni private di Grammatica e Rettorica»: «Commissione di Pubblica Istruzione. Si accorda il permesso di dar lezioni private di Grammatica e Rettorica in casa de' particolari al Sig. Sac.te D. Salvatore San Martino da Vizzini avendo presentato in quest'Ufficio i consueti attestati di buoni costumi; da valere cotal licenza per un anno ed a nostro beneplacito. Palermo li 14 Maggio 1818. Il Presidente. Principe di Malvagna» (ASP, CPI, b. 419, «Provincia di Catania. Scuole private dall'anno 1826 al 1840», c. n.n.). Il documento – un testo prestampato in cui solo i dati relativi all'identità dell'insegnante, alla disciplina impartita e al tempo di validità dell'autorizzazione accordata risultano manoscritti – acquista grande rilievo in quanto ci permette di ipotizzare che le scuole private siciliane fossero coeve, o di poco successive, a quelle napoletane e che prima dell'emanazione dei *Regolamenti* del 1821 la normativa che le disciplinava fosse, presumibilmente, la stessa vigente nella parte continentale del Regno, approntata tra il 1812 ed il 1813.

⁴⁴ Fra le fonti censite sono state rinvenute numerose domande di quanti pensavano di promuovere e incrementare la realtà delle comunità locali di appartenenza auspicando, ad esempio, anche l'istituzione di scuole private 'tecniche' di viticoltura o di navigazione. Per un diverso aspetto, erano consistenti anche le «suppliche» formulate da donne che, vedove o bisognose di contribuire al non florido bilancio familiare, contavano di poter mettere a frutto le loro conoscenze nei «lavori donneschi» proponendosi come private educatrici di giovani fanciulle (ASP, CPI, b. 403, «1841. Bonanno Cap. Giuseppe da Cafalù», c. n.n.; *Ivi*, «1842. Bigliasco D.a Maddalena da Palermo», c. n.n.), attestando un capillare controllo governativo su tutte le forme d'insegnamento.

⁴⁵ Si veda la supplica presentata dal catanese Giuseppe Carnazza, paralitico ed impossibilitato a frequentare come un tempo aveva fatto, esercitando «con approvazione generale di tutti i magistrati e del pubblico della intera valle di Catania e fuori la professione d'avvocato», il Tribunale: «Godendo però la perfezione di tutte le funzioni mentali desidera profittarne esercitandosi nel dare lezioni di giurisprudenza e di lingua Italiana e Latina in propria casa nelle ore quattro prima di mezzo giorno e nell'ora 21 sino a 22 del dopopranzo per le lezioni di lingua e la sera sino alle ore due della notte per le lezioni di diritto, valendosi per queste in dritto del Regno



7. Fotografia autografata del prof. Giacomo Macri.

Erano molteplici le discipline per le quali veniva richiesta l'autorizzazione a dare private lezioni, andando dal diritto romano all'ecclesiastico, dal diritto e procedura civile e penale alla medicina legale, dall'economia politica al diritto pubblico o amministrativo⁴⁴.


Tutte le «suppliche» recavano precise indicazioni sui locali prescelti come sede delle scuole – nella gran parte dei casi si trattava delle abitazioni degli stessi docenti – nonché sui programmi e sugli orari delle lezioni⁴⁵. Questo rendeva più facile agli ispettori, *longa ma-*

del Codice per lo regno delle due Sicilie e nel Romano delle istituzioni e pandette di Heineccio [...] è sempre pronto l'oratore di ubbidire ed uniformarsi ai comandamenti dell'E.V. tanto circa l'uso de' librii quanto circa le ore da occupare» (ASP, CPI, b. 419, «Provincia di Catania. Scuole private dall'anno 1826 al 1840», c. n.n.). Il 29 gennaio del 1839 il palermitano Ignazio Castagna si rivolgeva così al Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione ed Educazione: «Eccellenza. Ignazio Castagna da Palermo da più tempo dedito alla carriera della avvocaria, supplica l'E.V. onde avere il permesso di dare private lezioni in propria casa de' principj elementari della prima e terza parte del Codice. Gli autori, che gli serviranno da guida saranno pel Codice Civile la istituzione del Delvincourt, e per la procedura di Berriat-Saint-Prix. L'ora sarà di mattina un'ora prima di mezzo giorno, e di dopo pranzo dalla 22 3/4 in poi» (ASP, CPI, b. 409, «Suppliche diverse per aprire scuole private», c. n.n.).

⁴⁶ Agli ispettori era dedicato il titolo 7° dei *Regolamenti* del 1821. Questi funzionari dovevano vigilare perché tutti, in qualunque scuola, osservassero il «metodo scolastico, che sarà stato approvato dalla Commissione dell'Istruzione pubblica», oltre a controllare che nessuno fosse sprovvisto della necessaria «patente». Si veda quanto prescritto dagli artt. 1 e 11 del titolo 7° dei *Regolamenti*, in AGRESTA, *L'istruzione in Sicilia*, p. 234-235.

⁴⁷ Il 28 marzo del 1840 l'Intendente di Messina scriveva al Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione: «D. Nicolò De Luca di Pagliara residente in Messina affin di esercitarsi nello studio della legge cui si è dedicato, si è fatto a chiedere il permesso di poter riunire una volta la settimana dei Giovani in di lui casa per sciogliere fra loro delle tesi legali. Avendo richiamato le convenienti informazioni sul conto del Postulante mi è stato assicurato d'esser Egli un giovine di regolare condotta sì politica che morale, non che idoneo a tale studio. Mi onoro quindi di portar ciò E. Presidente alla di lui conoscenza per gli analoghi provvedimenti di cotesta Commissione» (ASP, CPI, b. 417, carte sciolte n.n.).

⁴⁸ Cfr., a titolo esemplificativo, la comunicazione inoltrata il 14 gennaio del 1833 dalla Direzione generale di Polizia al Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione: «Ho l'onore di manifestarle che la Polizia ha de' motivi per non consentire che D. Francesco Fedele da S. Eufemia possa dar lezioni private di giurisprudenza in Messina» (ASP, CPI, b. 417, carte sciolte n.n.). La richiesta formulata da Francesco Fedele – «di Roccantonio del comune di Santa Eufemia in Provincia di Calabria ultra, dimorante da più tempo in Messina, licenziato in Giurisprudenza nella Regia Università degli Studj di Napoli, a 31 Luglio 1827, e nel medesimo anno quivi stesso esaminato con approvazione per la Laurea Dottorale» – era stata respinta.



8. Ritratto del prof. Francesco Faranda.

mus della Commissione a livello locale, il controllo dello svolgimento delle attività didattiche⁴⁶.

Un cospicuo numero fra le domande presentate veniva accolto dopo l'espletamento dei controlli volti a verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti previsti dalla normativa⁴⁷. È, comunque, da rilevare che un numero altrettanto consistente di «suppliche» era respinto a causa della non «regolare» condotta politica e morale dei «petizionari»⁴⁸.

⁴⁹ È quanto si legge nella supplica, senza data, presentata da Nicolò Uzzo da Palermo (ASP, CPI, b. 407, «1849. Scuole Private. Palermo Capitale. Oggetto. Per le diverse dimande per dare studio privato», c. n.n.).

⁵⁰ Tribunali d'appello in materia civile le prime, giudici di primo e unico grado dei «reati puniti con pene criminali» le seconde. Sulle competenze e sull'organizzazione delle Gran corti civili e criminali, si veda GUIDO LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, II, Milano, Giuffrè, 1977, p. 850-854.

⁵¹ È quanto si legge nella supplica presentata nel 1845 dal palermitano Luigi Capponi: «L'Avvocato Luigi Capponi con ogni rispetto le fa presente essere sua intenzione dar in propria casa pubbliche lezioni di dritto penale, e Procedura penale secondo il Codice per lo regno delle due Sicilie, ed analoghe disposizioni legislative, ed è perciò che la prega perché si degni accordargli la debita superiore autorizzazione. Di tanto la prega» (ASP, CPI, b. 402, «1845. Capponi D.D. Luigi da Palermo», c. n.n.).

⁵² Cfr. ASP, CPI, b. 417, carte sciolte n.n., doc. cit. *supra*, nota 47.

⁵³ Cfr. quanto sostenuto per Napoli da MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica*, p. 295.

⁵⁴ Si veda, ad esempio, la supplica dell'avvocato Vincenzo Furnari in cui, tra l'altro, si legge: «Volendosi oggi lo esponente rendere utile a se medesimo, non che ai principianti del dritto hassi animato a voler dare studio di principj elementarj sulla prima, e terza parte del Codice, spiegando le lezioni, secondo le norme del Delvincourt, e del S. Prix» (ASP, CPI, b. 409, «Suppliche diverse per aprire scuole private», c. n.n.). La supplica del Furnari è trascritta di seguito in *Appendice* (n. 8). Sul punto cfr. anche quanto riportato *supra*, nota 45.

⁵⁵ È il caso, ad esempio, di Salvatore Salafia che, in una supplica datata 23 dicembre 1851 scriveva: «Signore. Salvatore Salafia da Girgenti, domiciliato in Palermo via porta di Castro n. 208, avendo compiuto molti suoi lavori sul Corso del Dritto Civile del tedesco Zacharia, che or da lui si va pubblicando per servire come libro di guida alle Università di Sicilia, ed avendo compiuti in questa Università sin da molto tempo i suoi studi legali, prega a Lei perché gli accordasse il permesso di potere aprire una Scuola privata, o per dir meglio di poter dettare in propria casa lezioni di dritto ad un qualunque addiscente. Spera nella sua grazia» (ASP, CPI, b. 407, «1849. Lettera S. Scuole private Palermo Capitale», c. n.n.). Il testo cui si faceva riferimento era quello di KARL S. ZACHARIÄ VON LINGENTHAL, *Corso di diritto civile. Riprodotto ad uso delle r. Università di Sicilia da Salvatore Salafia e Lorenzo Casaccio*, 8 vol., Palermo, Pedone Lauriel, 1851-1859. Note sulla fortuna dell'opera del von Lingenthal in Italia in NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia*, p. 153 ss.



9. Frontespizio dei Regolamenti per le tre Regie Università degli Studi di Sicilia, Palermo 1841.

La maggior parte di quanti «supplicavano» il permesso di «dare istruzione di giurisprudenza a studiosi giovani»⁴⁹ – per lo più avvocati, ma anche impiegati o «patrocinatori» presso le Gran corti civili e criminali⁵⁰ – giustificava la propria richiesta allegando la mancata istituzione nelle Università di insegnamenti al passo con la legislazione vigente e manifestando la propria disponibilità a dare lezioni di diritto «secondo il Codice per lo regno delle due Sicilie, ed analoghe disposizioni legislative»⁵¹.

Accogliendo nelle loro case quanti volevano «sciogliere fra loro delle tesi legali»⁵², gli insegnanti privati fornivano ai futuri operatori del diritto gli strumenti necessari all'esercizio della professione, dal momento che nelle Università veniva attribuita grande importanza al diritto romano, che continuava ad essere studiato come introduzione al diritto vigente, a netto scapito, quasi paradossalmente, della legislazione introdotta dai nuovi *Codici*.

Sembrerebbe, pertanto, che anche in Sicilia, come a Napoli, le scuole private di diritto si ponessero più che come centri 'integrativi' dell'insegnamento ufficiale, quasi quali alternative a quest'ultimo⁵³. Per lo svolgimento delle lezioni, la maggior parte dei docenti si avvaleva, al pari degli stessi professori universitari, dei testi di autori francesi, fra cui Delvincourt e Berriat-Saint-Prix⁵⁴, mentre un numero decisamente più ristretto preferiva sottoporre all'attenzione dei discenti i propri studi effettuati sui lavori di autori tedeschi, fra cui, in particolare Karl Salomon Zachariä von Lingenthal. Proprio attraverso gli scritti di questo – in particolare il *Corso di diritto civile* – cominciavano a penetrare anche in Sicilia gli influssi del metodo sistematico della scuola storica tedesca⁵⁵.

⁵⁶ È quanto si legge in una supplica con cui Nicolò Uzzo chiedeva che gli fosse accordata l'autorizzazione a dare gratuite lezioni di diritto pubblico amministrativo presso la R. Università di Palermo. La sua richiesta veniva accolta il 22 novembre del 1851 a patto, però, che «qualora venisse istituita nella stessa la Cattedra di dritto pubblico amministrativo debba provvedersi a concorso, e le lezioni gratuite che avrà dettate il Signor Uzzo in tale scienza non debbano dargli dritto alla nomina di Professore a merito della Cattedra medesima» (ASP, *CPI*, b. 506, «1850-1859. Affari generali», c. n.n.). La documentazione relativa alla scuola privata di Uzzo (ASP, *CPI*, b. 407, «1849. Scuole Private. Palermo Capitale. Oggetto. Per le diverse dimande per dare studio privato», c. n.n.) si legge trascritta in *Appendice* (n. 3-6).

⁵⁷ Cfr. il *Prospetto delle lezioni private del signor Michele Maglienti sul dritto pubblico ed amministrativo*, Palermo, Tipografia Pagano via S. Anna, 1853.

⁵⁸ Giuseppe Amodeo nasceva a Messina l'8 giugno del 1809 dal notaio Giovanni e da Maria Marrazza. Conseguita, nel 1834, la laurea in giurisprudenza presso il *Siculorum Gymnasium*, partecipava nello stesso anno al concorso per la carica di Primo commesso presso la Procura generale messinese, ottenendone l'idoneità. Eletto, il 10 gennaio del 1839, socio onorario della classe giuridica dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti, il 18 febbraio del 1840 presentava domanda per essere nominato «senza concorso» professore sostituto alla cattedra di *Codice e procedura penale* presso l'Università di Messina (cfr. la supplica dell'Amodeo, conservata in ASP, *CPI*, b. 198, c. n.n.).

⁵⁹ Cfr. «Giornale di legislazione e giurisprudenza», a. I, fasc. V (maggio 1838), 4^a di copertina.

⁶⁰ Un'altra iniziativa dell'Amodeo portava alla fondazione del «Giornale di legislazione e giurisprudenza» che, dopo breve vita, cessava le pubblicazioni nel 1840. Coadiuvato dall'avvocato Angelo Aronne e da noti giuristi messinesi e catanesi, l'Amodeo realizzava uno fra i primi giornali giuridici siciliani, sulle cui pagine, accanto alle raccolte delle sentenze di «Giurisprudenza patria e straniera», trovavano ampio spazio gli studi dedicati alla legislazione vigente nel Regno. Ulteriori notizie su questa rivista si leggono in PATRIZIA DE SALVO, *La cultura giuridica nelle riviste siciliane dell'Ottocento. Dalle raccolte di giurisprudenza alle riviste di dottrina*, in corso di stampa.

⁶¹ Cfr. le suppliche presentate da Placido Sterio il 12 ed il 19 maggio del 1843. In entrambe lo Sterio faceva riferimento al fatto che «si è sin da quando compì il corso de' suoi studi legali sempre versato a dettar su tal materia private lezioni» (ASP, *CPI*, b. 591, «1842. Provincia di Messina. Comune di Messina. Università di Messina. Eloquenza Latina. Per tutto ciò che riguarda il Professore», c. n.n.).

Se le fonti censite conservano un numero considerevole di domande presentate da chi, a vario titolo, auspicava di poter dare lezioni private di diritto, nulla ci dicono, invece, circa la fase successiva relativa alla gestione delle scuole e al loro effettivo funzionamento.

L'avere, tuttavia, rinvenuto una notevole quantità di istanze reiterate da quanti, trascorso l'anno, chiedevano il rinnovo dell'autorizzazione e il rilascio di una nuova «patente», c'induce a ritenere che, nella gran parte dei casi, quelle scuole fossero realmente funzionanti.

Sappiamo, ad esempio, che a Palermo, a partire dal 1847 e sicuramente fino al 1850, Nicolò Uzzo, «giudice supplente del Circondario molo» dettava a «moltissimi dei suoi discenti» che frequentavano la sua abitazione lezioni di «diritto pubblico amministrativo»⁵⁶. Presumibilmente tale tradizione veniva continuata da Michele Maglienti che, nel 1853, pubblicava un prospetto di lezioni private «divise in discorsi» sugli elementi teorico-pratici del diritto pubblico ed amministrativo⁵⁷.

Notizie più circostanziate si sono rinvenute con riferimento a Messina, dove l'istituzione di scuole private di diritto risulta coeva alla 'rifondazione' del locale Ateneo, anche se non è da escludere una loro presenza anche precedentemente.

Nel maggio del 1838, ad esempio, l'avvocato messinese Giuseppe Amodeo⁵⁸, sulle pagine del «Giornale di legislazione e giurisprudenza» di cui era «compilatore», annunciava che

sendo stato autorizzato dal Governo a dare private lezioni sulle cinque parti del Codice delle due Sicilie, si è determinato per ora spiegare le sole Leggi Penali, e le Leggi di Procedura nei giudizi penali, quindi avvisa la studiosa gioventù, che egli il giorno due Gennaro 1839 darà cominciamento al corso delle sue lezioni, nel suo domicilio strada Malvagna, per lo che tutti quelli vorranno onorarlo, potranno da lui dirigersi per essere notiziati dell'ora in cui dovranno intervenire, e dei libri all'uopo necessarij. Non lascia in fine il Signor Amodeo protestarsi che da sua parte farà ogni sforzo acciò tale corso di sue lezioni produca quell'utilità propositasi, e tornasse di giovamento, ed istruzione a tutti quei giovani che l'onoreranno di loro intervento⁵⁹.

Non è stato possibile rintracciare ulteriori informazioni sulla scuola tenuta dall'Amodeo, documentata con certezza fino al 18 febbraio del 1840, giorno in cui questi presentava una domanda per chiedere di essere nominato, «senza concorso», professore sostituto alla cattedra di *Codice e procedura penale* presso l'Università messinese⁶⁰.

La scuola dell'Amodeo non era, peraltro, l'unica esistente nella città peloritana. A strutture analoghe si fa, infatti, riferimento in alcune «suppliche» avanzate nel maggio e nell'agosto del 1843 rispettivamente da Placido Sterio e Giuseppe Mezzasalma Gaetani. Il primo, professore di *Eloquenza latina* presso il locale Ateneo, domandava di «essere traslocato nella Cattedra delle pandette e dritto romano, dove trovasi serratissimo», dichiarando, a sostegno della sua richiesta, di «aver esercitato l'avvocheria, e [...] aver dato sempre in questa materia private lezioni»⁶¹. Il Mezzasalma Gaetani, nel chiedere che gli venisse affidato «senza soldo» l'insegnamento di diritto amministrativo presso l'Università

⁶² Il 5 settembre del 1843 il Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione ed Educazione scriveva al Ministro: «Il D.D. Giuseppe Mezzasalma Gaetani, autorizzato da questa Commissione dietro gli ordini del Governo, fin dallo scorso luglio a dare private lezioni di dritto amministrativo in Messina, si è fatto ora a domandare che possa dettare tali lezioni gratuitamente nella R. Università di quel Comune, senza soldo, od emolumento alcuno». La supplica del Mezzasalma è datata Messina, 1° agosto 1843 (cfr. ASP, CPI, b. 591, «1843. Provincia di Messina. Comune di Messina. Università di Messina. Dritto Amministrativo. Incart. 1°». Sulla dimanda del D.D. Giuseppe Mezzasalma Gaetani per la istituzione della d.a Cattedra», c. n.n.).

⁶³ Nativo di S. Lucia del Mela, Antonio Fulci (18 gennaio 1810-1882) era figlio dell'avvocato Ludovico e di Isabella Celi. Destinato dalla famiglia alla carriera religiosa, frequentava le lezioni di teologia dommatica presso il convento di S. Domenico e quelle di teologia morale presso il teatino Peretti. Appena ventenne veniva chiamato ad insegnare filosofia presso il Seminario del paese d'origine. Manifestando poca attitudine al sacerdozio, iniziava il corso degli studi giuridici e nel 1835 conseguiva la laurea in giurisprudenza presso il *Siculorum Gymnasium*. Dopo essersi rifugiato, durante la rivoluzione del 1848 e per tutta la restaurazione, a S. Lucia del Mela, il Fulci faceva ritorno a Messina intorno al 1854. Vice presidente del Consiglio provinciale, consigliere del Comune e membro della rinomata Accademia di Legislazione di Tolosa, cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia, avrebbe ricoperto presso la R. Università degli studi di Messina, in qualità di professore incaricato, supplente o straordinario, le cattedre di *Diritto amministrativo* (dal 1865 al 1866), di *Diritto civile* (dal 1868 al 1882) e di *Diritto nautico e commerciale* (dal 1869 al 1871). Su Antonio Fulci si veda PIETRO PREITANO, *Biografie cittadine*, Messina, Tip. F.lli Messina, 1881, ora in ristampa anastatica a cura e con *Introduzione* di MICHELA D'ANGELO-LUIGI CHIARA, Messina, Perna, 1994, p. 167-172; GIORGIO ATTARD, *Messinesi insigni del sec. XIX sepolti al gran camposanto*, Messina, Tip. Ditta D'amico, 1926, seconda edizione a cura di GIOVANNI MOLONIA, Messina, Società messinese di storia patria, 1991, p. 66-67; LUIGIA VINTI CORBANI, *Il corpo docente della facoltà giuridica messinese (1827-1990)*, con una *Prefazione* di ANTONIO METRO, Messina, Centro di documentazione per la storia dell'università, 1993, p. 37. Brevi indicazioni biografiche anche in ASP, CPI, b. 591, «1841. Provincia di Messina. Comune di Messina. Fascicolo 25. Università degli Studi. Incart. 1°. Pella scelta del professore sostituto e del proprietario. Codice e Pandette o dritto Romano», c. n.n.

⁶⁴ Alcune notizie sulla scuola di Antonio Fulci si leggono nei necrologi redatti in sua me-



10. Frontespizio dell'Annuario della Regia Università di Messina per l'anno scolastico 1870-71, Messina 1870.

cittadina, sottolineava di essere stato già autorizzato ad impartire privatamente un identico corso di lezioni⁶².

Notizie ancora più articolate sono quelle che riguardano le scuole private di diritto gestite nella città dello Stretto, a partire dagli anni Cinquanta e Sessanta dell'Ottocento, da alcuni fra i più prestigiosi professori ed avvocati locali. Fra queste meritano, in particolare, di essere ricordate quelle fondate da Antonio Fulci, Giacomo Macrì e Francesco Faranda.

Lo studio privato di diritto civile e di diritto romano di Antonio Fulci⁶³ vedeva la luce nel 1854. Istituita allo scopo di diffondere fra i giovani «una soda cultura giuridica», questa scuola⁶⁴ si caratterizzava per essere una tra le più frequentate, contribuendo a formare alcuni dei migliori avvocati cittadini, fra i quali Salvatore Buscemi, Letterio Gatto Cucinotta, Giuseppe Orioles, Antonio e Rosario Picciotto, in parte attivamente partecipi delle iniziative editoriali promosse dal maestro. Nel 1862 Fulci dava, infatti, vita al periodico «La Bilancia. Giornale di diritto e di giurisprudenza» e nel 1870 fondava «La Temi Zanclea»,

moria dal professore Salvatore Buscemi e pubblicati sulla rivista «Il Foro Messinese» (a. II, 1882-83, Appendice, p. I-VII, in particolare p. III) e sull'*Annuario della Regia Università di Messina per l'anno scolastico 1883-1884*, Messina 1884, p. 75-77.

⁶⁵ Sull'articolazione formale e sui contenuti del dibattito sviluppatosi sulle pagine delle riviste giuridiche siciliane si veda DE SALVO, *La cultura giuridica nelle riviste siciliane dell'Ottocento*.

⁶⁶ Appena quindicenne, Giacomo Macri (1831-1908) completava i suoi studi di «umanità» sotto la guida di stimatissimi maestri, quali Giovanni Saccano, Riccardo Mitchell e Felice Bisazza, seguendo le lezioni private di filosofia tenute da Antonio Catara Lettieri. Nel 1850 si iscriveva alla Facoltà di giurisprudenza e quindi frequentava gli studi degli avvocati Francesco De Luca e Giovanni Savoia. Membro di molte accademie italiane ed estere, il Macri veniva eletto deputato nel 1864 quale rappresentante del Collegio di Milazzo. Giureconsulto, filosofo, letterato e storico apprezzato, il Macri avrebbe ricoperto le cariche di presidente della locale Società di storia patria e di bibliotecario del Gabinetto di lettura. La sua carriera accademica iniziava presso la R. Università di Messina nell'anno 1865-1866, come incaricato alla cattedra di *Diritto costituzionale*, concludendosi come professore ordinario di *Diritto amministrativo, e scienza dell'amministrazione*, il 28 dicembre del 1908, vittima del tragico terremoto. Straordinario di *Diritto costituzionale ed amministrativo* (dal 1871 al 1878), era anche incaricato di *Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile* (dal 1884 al 1890) e di *Statistica* (dal 1888-1908). Preside della Facoltà giuridica dal 1884 al 1890, veniva eletto rettore per l'anno accademico 1896-1897. Cfr. PREITANO, *Biografie cittadine*, p. 255-263, ATTARD, *Messinesi insigni*, p. 69 e VINTI CORBANI, *Il corpo docente*, p. 44.

⁶⁷ Sullo studio dell'Einieccio (Johann Gottlieb Heinecke) si vedano GIOVANNI TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, il Mulino, 1976, p. 129-130, e WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno*, I, p. 334 ss.

⁶⁸ Si veda a questo proposito quanto sostenuto da PREITANO, *Biografie cittadine*, p. 258.

⁶⁹ Sul punto si rinvia a PREITANO, *Biografie cittadine*, p. 258-259.

⁷⁰ Originario di Montalbano Elicona, il Faranda (1835-1914) compiva la maggior parte dei suoi studi a Palermo, presso il Collegio dei Gesuiti. Nel 1854 iniziava a frequentare le lezioni di *Etica e di diritto naturale* e di *Economia politica* tenute rispettivamente, presso l'Ateneo palermitano, da Benedetto D'Acquisto e da Giovanni Bruno. Nel 1856 si immatricolava presso la Facoltà legale dell'Università di Messina. Conseguiva la lau-



11. Napoli, 12 gennaio 1806. Diploma con il quale Ferdinando III di Borbone eleva la R. Accademia degli Studi di Palermo al rango di Università.

sede privilegiata dell'accesso dibattito sulla dottrina penalistica che in quegli anni andava sviluppandosi in Sicilia⁶⁵.

Uguale sorte sarebbe toccata alla scuola fondata da Giacomo Macri⁶⁶ agli esordi della sua carriera di avvocato con l'intento di svecchiare i contenuti dell'insegnamento della disciplina, da tempo limitati alla mera spiegazione delle opere di Einieccio⁶⁷. Per raggiungere l'obiettivo prefissatosi ed indirizzare gli studenti allo studio di testi ormai 'fuori moda', il Macri, secondo quanto attesta il biografo Preitano, «tolse ad interpretare addirittura le *Institutiones* di Giustiniano, valendosi delle più pregiate opere allora conosciute, ed alternando la dottrina con un corso attento di storia del diritto di Roma, secondo le speculazioni e le indagini moderne»⁶⁸.

Importante punto di riferimento per quanti si iscrivevano alla Facoltà di giurisprudenza dell'Ateneo peloritano, la scuola del Macri sarebbe ben presto divenuta anche un attivo centro di propaganda politica. Allontanatosi dal partito mazziniano, cui aveva aderito in gioventù, egli diveniva sostenitore del programma monarchico, cui avrebbe indirizzato l'attenzione dei suoi allievi⁶⁹.

Accogliendo le pressanti richieste formulate da alcuni giovani concittadini, Francesco Faranda⁷⁰ si faceva, invece, promotore, nel 1864, di una scuola privata di diritto penale. Agli studenti che accorrevano numerosi ad ascoltare le lezioni del maestro messinese veniva offerta l'opportunità di potersi misurare non più sullo studio della casistica di Chauveau ma con le opere di penalisti del calibro di Niccola Nicolini e di Francesco Carrara, quasi ignorato, in ambiente accademico, a Messina. Applicando una nuova impostazione nell'insegnamento del diritto penale – ritenuto «giuridico e necessario completamento di ogni brama del diritto» – egli, con un intento di etica forense, non esitava a ricorda-

rea, tornava a Palermo per far pratica presso lo studio di Francesco Paolo Scoppa. Nel 1860, alla vigilia della rivoluzione, era costretto a rientrare a Messina. A soli 27 anni veniva nominato magistrato e designato vice presidente del Tribunale di commercio e poi consigliere della Corte d'appello, cariche alle quali rinunciava. Socio onorario della Società operaia e della classe di Diritto e legislazione dell'Accademia Peloritana, il Faranda diventava socio corrispondente dell'Ufficio giuridico internazionale istituito a Milano per la difesa degli stranieri nel Regno e dei regnicoli all'estero. Dal 1886 al 1914 ricopriva, in qualità di professore ordinario, la cattedra di *Diritto e procedura penale*. Per ulteriori notizie biografiche cfr. PREITANO, *Biografie cittadine*, p. 339-352, ATTARD, *Messinesi insigniti*, p. 66 e VINTI CORBANI, *Il corpo docente*, p. 34.

⁷¹ Notizie su questa scuola si leggono anche in PREITANO, *Biografie cittadine*, p. 346.

⁷² Cfr. *Discorso inaugurale e Annuario accademico 1880-81*, Catania 1881, p. 93 dove, fra gli «insegnanti liberi con effetti legali» figuravano il cavaliere Federico Marletta (*Economia politica e statistica*) e gli avvocati Giovanni Parisi (*Economia politica*), Mario De Mauro (*Codice e procedura penale*), Salvatore Cavallaro (*Filosofia del diritto*), Vincenzo Urzi (*Procedura civile e ordinamento giudiziario*), Salvatore De Luca Carnazza (*Diritto costituzionale ed amministrativo*), Emmanuele Rapisardi (*Diritto e procedura penale*) e Antonino Margani Ortisi (*Diritto romano*).

⁷³ Tra gli «insegnamenti privati» impartiti nella Facoltà giuridica dell'Ateneo palermitano per l'anno accademico 1882-1883 figuravano, ad esempio, quelli di «Esegesi del *Corpus juris*, Diritto Costituzionale, Statistica, Scienza delle Finanze, Economia Politica, Diritto e procedura penale, Storia dei trattati», ricoperti da Luigi Sampolo, Giacomo Paganò, Francesco Maggiore Perni, Vito Cusumano, Giuseppe Taranto e Francesco Agnetta di Gentile. Cfr. *Annuario della R. Università degli Studj di Palermo per l'anno accademico 1882-1883*, Palermo 1883.

⁷⁴ Il testo della *Legge (Casati) sull'Ordinamento della Pubblica Istruzione (13 novembre 1859) e delle disposizioni successive coordinate a ciascun articolo della detta Legge* si legge in BRUTO AMANTE, *Manuale di legislazione scolastica vigente ovvero Raccolta di Leggi, Regolamenti, Circolari e Programmi sulla Pubblica Istruzione emessi dal 1860 a tutto il 1879*, Roma, Stamperia reale, 1880, I, p. 1-582, per l'art. cit. in particolare p. 230.

⁷⁵ Cfr. MAURO MORETTI, *I cadetti della scienza. Sul reclutamento dei docenti non ufficiali nell'Università postunitaria*, in *Università e scienza nazionale*, p. 151-203, in particolare p. 164.

⁷⁶ L'«insegnamento privato con effetti legali» di *Diritto e procedura penale*, affidato per

re ai suoi allievi quali fossero le principali qualità («rigorosa onestà e integrità di carattere scienza estesa e profonda») di cui doveva essere provvisto un buon penalista⁷¹.

Per completezza va rilevato come facciano riferimento ad insegnamenti «privati» anche gli *Annuari* delle Università di Catania⁷², Messina e Palermo⁷³.

Si tratta, però, di corsi 'liberi' impartiti da alcuni docenti degli Atenei, che poco avevano a che fare con le scuole private in cui gli studenti venivano, per lo più, avviati all'esercizio della professione forense, anche se, forse, a quelle in qualche modo si richiamavano.

Proprio ai docenti delle Università, infatti, l'art. 93 della legge Casati – che disciplinava il sistema universitario postunitario – riconosceva la possibilità di «dare, nelle Facoltà a cui sono addetti, corsi privati sopra tutte le materie che vi si insegnano o sulle materie affini», invitandoli a non «ripetere a titolo privato l'insegnamento che dà o dovrebbe dare a titolo pubblico»⁷⁴. La previsione del libero o privato insegnamento rappresentava, come è stato recentemente sottolineato,

la peculiare traduzione data dalla legislazione piemontese al principio della libertà di insegnamento, concepita come libera manifestazione di dottrine [...] nell'ambito del sistema universitario, e non come libertà di fondare istituti di insegnamento superiore diversi da quelli statali⁷⁵.

Sfogliando, ad esempio, l'*Annuario della Regia Università di Messina* dell'anno accademico 1870-1871 si apprende che gli «insegnanti privati Fulci predetto, Oliva avv. Giuseppe, Pirrotta cav. avv. Giovanni, Sergi avv. Giuseppe» tenevano rispettivamente lezioni concernenti le «cinque parti del Codice, Diritto e Procedura penale, Procedura civile, Diritto Romano ed Istituzioni», che a partire dall'anno 1873-1874 sarebbero stati qualificati come insegnamenti «privati con effetti legali», svolgendosi, probabilmente, presso lo studio degli stessi docenti o, come parrebbe documentato dagli *Annuari*, presso il loro stesso domicilio⁷⁶.

Di fatto, almeno in Sicilia, i corsi delle scuole private trovavano, in qualche misura, una 'istituzionalizzazione' all'interno degli Atenei e, significativamente, a partire proprio dagli anni Settanta dell'Ottocento le notizie su quelle scuole si fanno sempre più rare fino a cessare del tutto.

4. Note conclusive

La presenza di scuole private di diritto funzionanti nelle principali città siciliane e gestite, in alcuni casi, anche da alcuni professori dei locali Atenei, induce a riflettere su un fenomeno che, sulla base dei dati analizzati, a differenza di quanto finora ipotizzato, parrebbe, anche in Sicilia, abbastanza diffuso.

Originariamente sorte, oltre che come luogo di preparazione tecnica alla professione forense, anche per far fronte alla tardiva istituzione di insegnamenti al passo con la legislazione introdotta dai *Codici* borbonici del 1819, quelle scuole si proponevano altresì, proprio come a Napoli, quali centri di cultura alternativa all'Università.

Esse rispondevano all'esigenza di un migliore aggiornamento che i docenti privati assolvevano affrontando, oltre che le tematiche previste negli ormai 'vetusti' programmi ufficiali universitari, anche i fermenti

nuovi che andavano emergendo nella scienza giuridica europea. Così essi, non di meno, tentavano di «allargare il cerchio speculativo della Scienza»⁷⁷, forzando gli schemi classici dell'insegnamento del diritto.

È interessante notare, infatti, come proprio all'interno di quelle scuole – alla stregua, ancora una volta, di quanto succedeva a Napoli – cominciavano le prime riflessioni sulle dottrine di matrice francese e tedesca la cui piena influenza sulla cultura giuridica italiana si sarebbe palesata dopo il completamento dell'unificazione nazionale.

L'elevata affluenza degli studenti alle lezioni tenute da maestri di prestigio contribuiva a determinare la fortuna di quelle istituzioni, favorendone fama e diffusione, nonché consentendo, contestualmente, alla «gioventù studiosa» di trarre «asai più copiosi frutti [...] dalla attrito intellettuale tra le pubbliche e le private lezioni» e ai docenti di rimediare a «quelle speciali esigenze» che «lo insegnamento universitario non potrà mai da sé solo compiutamente soddisfare»⁷⁸.

l'anno scolastico 1883-1884 a Ludovico Fulci (figlio di Antonio Fulci), si teneva, ad esempio, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 14.30 e tutte le sere dalle 18.30 presso l'abitazione dello stesso professore, «in Corso Cavour n. 69». Cfr. *Annuario della Regia Università di Messina per l'anno scolastico 1883-1884*, Messina 1884. Esempi simili sono riportati anche negli *Annuari* degli anni 1876-1877 e 1878-1879.

⁷⁷ È quanto si legge nella già citata supplica presentata dagli avvocati Filippo Lo Presti e Salvatore Castelli. Cfr. *Appendice* (n. 2).

⁷⁸ Così nella supplica del Lo Presti e del Castelli. Cfr. *Appendice* (n. 2).

Appendice documentaria

ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, *Commissione Pubblica Istruzione ed Educazione*.

1. ASP, *CPI*, b. 406, «1848. Lett. C. Scuole Private. Oggetto. Per le diverse dimande per dar studio privato», c. n.n. Senza data. L'avvocato Lorenzo Cipri chiede di aprire una scuola privata in cui impartire contestualmente lezioni di diritto civile e di diritto ecclesiastico:

Lorenzo Cipri antico avvocato palermitano, volendo nell'attuale inerzia del foro, essere utile al pubblico, ha ideato aprire nella di lui casa di abitazione un doppio studio di dritto civile comparato al dritto romano, ed alle leggi patrie, e di dritto ecclesiastico comune e sicolo: saran destinate al primo studio le sere di lunedì, mercoledì, e venerdì; ed al secondo le sere di martedì, giovedì e sabato. Chiede pertanto le necessaria autorizzazione.

2. ASP, *CPI*, b. 407, «1848. Scuole Private. Palermo Capitale. Oggetto. Per le diverse dimande per dar studio privato», c. n.n. Supplica, senza data, presentata dagli avvocati Filippo Lo Presti da Palermo e Salvatore Castelli da Caltanissetta che chiedono di essere autorizzati a dare private lezioni di diritto:

Eccellenza. Gli avvocati Filippo Lo Presti e Salvatore Castelli coi dovuti riguardi l'espongono quanto appresso. Che facendosi a scrutinare per qual cagione ben pochi pervengano fra noi al merito di giureconsulti distinti, fra i moltissimi che allo studio del dritto si conservano, òn dovuto convincersi che ciò in gran parte derivi dalla estrema scarsezza, per non dir della quasi totale mancanza di privati professori, i quali suppliscono a quelle speciali esigenze lo insegnamento universitario non potrà mai da sé solo compiutamente soddisfare. Che nei paesi stranieri, e segnatamente in Alemagna, dove un tal difetto non si sperimenta, asai più copiosi frutti la gioventù studiosa raccoglie dalla attrito intellettuale tra le pubbliche e le private lezioni: il che, sino ad un certo segno, in Napoli egualmente si avvera, dove l'immenso numero delle private scuole di dritto, alle quali il provvido Governo è stato sempre largo di sue protezioni, concorre potentemente a fecondare l'insegnamento di quei giovani giuristi, che formano il perenne semenzaio di quegli egregi giureconsulti, onde il foro napolitano va primo fra gl'italiani, ed a nessuno secondo fra gli Stranieri. Che i professori privati, in effetto, mentre da un canto soccorrono ai progressivi bisogni della Scienza, giovano dall'altro ed a se stessi ed alla gioventù studiosa, la quale nelle loro lezioni trova, ai suoi studi universitari una valida scorta ed un utile compimento. Ed invero la idea che le private lezioni possano, a preferenza delle pubbliche, riscuotere il maggior concorso e plauso di discenti, mette il pubblico professore nello impegno di non tenersi stazionario al suo primo corso; ma di modificarlo invece e successivamente perfezionarlo a misura che le ulteriori meditazioni verranno ad allargare il cerchio speculativo della Scienza. Dall'altra parte, il privato insegnamento che, posto di lancio sulla pubblica cattedra, si sgomenterebbe al vedersi esposto al giudizio della universalità di uditori di ogni specie, trova invece incoraggiamento a leggere al ristretto uditorio del suo studio camerale, ed a spianarsi gradatamente la via del pubblico insegnamento cui gli sarà forse dato un giorno pervenire. Questo medesimo incoraggiamento, infine, trovano anch'essi i discenti, i quali, inducendosi volentieri in privato a quelle orali ripetizioni cui difficilmente in pubblico si espongono, veggonsi insensibilmente condotti a prodursi nelle pubbliche aringhe: oltreché, lo immediato e confidenziale contatto col privato professore, dissipando dalla loro mente tutti quei dubbi che ogni iniziato travagliano,

li mette a portata di colmare quei vuoti che le pubbliche lezioni non possono a meno sovente di lasciare nella individuale intelligenza delle generali sistematiche dimostrazioni. Queste principali considerazioni a Lei per altro note, àno indotto gli esponenti ad aprire un corso di private lezioni; il primo di essi sul Dritto Civile, ed il secondo sul Dritto Penale: ed è perciò che a Lei si rivolgono, ed implorano all'uopo la superiore autorizzazione, che avuto riguardo alle provide mire governative cotanto sollecite della pubblica istruzione, nutron dessi piena fiducia di ottenere. Tanto sperano.

3. ASP, *CPI*, b. 407, «1849. Scuole Private. Palermo Capitale. Oggetto. Per le diverse dimande per dare studio privato», c. n.n. Palermo, 15 aprile 1847. Il Luogotenente generale comunica al Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione di avere autorizzato Nicolò Uzzo ad aprire una scuola privata:

Ill.mo e Rev.mo Signore. Tenuto presente il rapporto di cotesta commessione del 5 ora scorso Marzo nella sessione del 6 andante mi sono determinato di accordare all'avvocato D. Nicolò Uzzo il permesso di dare in propria casa lezioni private di giurisprudenza.

4. ASP, *CPI*, b. 407, «1849. Scuole Private. Palermo Capitale. Oggetto. Per le diverse dimande per dare studio privato», c. n.n. Senza data. Supplica di Nicolò Uzzo presentata al Luogotenente generale:

Eccellenza. L'avvocato Nicolò Uzzo Giudice Supplente del Circondario Molo in Palermo umilia all'Eccellenza Vostra quanto siegue. Egli nel 1847 chiese, ed ottenne, dal Real Governo autorizzazione per insegnare il diritto nella sua privata abitazione; e comeché la gioventù studiosa ed i buoni padri di famiglia hano oggi ripetute volte richiesto il supplicante per rinnovare quel privato insegnamento, così il supplicante priega Vostra Eccellenza perché venisse novellamente abilitato a quell'ufficio. Ciò che spera.

5. ASP, *CPI*, b. 407, «1849. Scuole Private. Palermo Capitale. Oggetto. Per le diverse dimande per dare studio privato», c. n.n. Palermo, 2 settembre 1850. Il Vicario generale della diocesi di Palermo avvisa il Presidente della Commissione sulla condotta di Nicolò Uzzo:

Eccellenza Rev.ma. Il Dottor D. Nicolò Uzzo Giudice Supplente del Circondario Molo, secondo le avete informazioni, è di ottima morale, saggio, probò, e di costumi irreprensibili.

6. ASP, *CPI*, b. 407, «1849. Scuole Private. Palermo Capitale. Oggetto. Per le diverse dimande per dare studio privato», c. n.n. Palermo, 13 novembre 1850. Dal Ministero e Real Segreteria di Stato si comunica al Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione ed Educazione, Diego Planeta, che Nicolò Uzzo è stato autorizzato a continuare a dare lezioni private presso la sua abitazione:

Presa in considerazione la dimanda del D.D. Nicolò Uzzo, Giudice Supplente del Circondario Molo, contenuta nel di lei foglio del 12 Ottobre scorso, N. 1337, colla quale dopo avere esposto di essere stato egli autorizzato nel 1847, a dare in propria casa studio privato di giurisprudenza, ha chiesto in esecuzione del Real Decreto del 16 Novembre 1849, poter proseguire a dettare lezioni in quella facoltà, mi son determinato consentire alla di lui richiesta.

7. ASP, *CPI*, b. 409, «Suppliche diverse per aprire scuole private», c. n.n. Senza data. Supplica presentata dal patrocinator Giuseppe Fazio al Presidente e ai componenti della Commissione di Pubblica Istruzione ed Educazione:

Il Patrocinator Giuseppe Fazio con tutto rispetto espone che ha molti anni ch'esercita lo studio di procedura a causa del suo ministero; ed avvolendo essere utile a diversi suoi allievi, ed altri giovani che aspirano a tal professione con dar loro lezioni private di procedura prega le Signorie loro affinché si degnino rilasciarne il corrispondente permesso. Le sudette lezioni le darà nella sua casa di abitazione sita in via di Lampedusa casa di Monsignor Turrini segnata col numero sei primo piano dalle ore 24 sino ad ore due di notte al più; l'autore di cui farà uso frequente sarà il Berriat-Saint-Prix.

8. ASP, *CPI*, b. 409, «Suppliche diverse per aprire scuole private», c. n.n. Senza data. Supplica dell'avvocato Vincenzo Furnari che chiede l'apertura di una scuola privata e fornisce le indicazioni relative ai giorni, al luogo e ai testi per le lezioni:

L'avvocato D. Vincenzo Furnari con rassegnazione fa presente alla Commissione di essersi da dieci anni a questa parte dedicato allo studio della giurisprudenza sotto la scorta dell'emerito giureconsulto D.D. Stefano Bonelli. Desso ha procurato d'istruirsi nel dritto civile e penale, non che nelle rispettive procedure formandosi per sua privata utilità un metodo sistematico, o sia scientifico con esporre la legge, ricercarne le origini, sviluppare le conseguenze, conoscere i motivi di equità, o le ragioni rigorose che hanno dettato i suoi precetti. E sotto la direzione del prelodato Sig. Bonelli non ha lo esponente negletto le decisioni de' magistrati, che discendendo ad ampi e minuti esami sull'applicazione de' principii del dritto ai casi particolare sviluppano, e determinano il vero senso delle legislative disposizioni. Egli ha tratto maggior profitto nella studio della prima, e terza parte del Codice rassomiglianti a quelle di Francia dalle dottissime opere del Foullier, Delvincourt, del Carrè, del Berriat-Saint-Prix, che hanno unito la teoria alla pratica; nello studio poi della seconda, e quarta parte del Codice ha tenuto per guida le classiche opere del Carnot, del Nicolini, del Canofari, del Roberti, precisamente di questi tre ultimi commentarj al testo del nostro ramo penale. Volendosi oggi lo esponente rendere utile a se medesimo, non che ai principianti del dritto hassi animato a voler dare studio di principj elementarj sulla prima, e terza parte del Codice, spiegando le lezioni, secondo le norme del Delvincourt, e del S. Prix. Egli è perciò che lo esponente implora affinché la Commissione fosse compiacente ad autorizzarlo. E si lusinga che l'ottima Commissione non reputerà indegna di ascolto la implorata autorizzazione. Le conferenze incominceranno dalle ore ventidue, e mezza sino all'angelica salutatione, e si terranno in ogni giorno, esclusi i festivi, e quelli di vacanza, dentro il monastero di S. Carlo alla fiavecchia, ove l'esponente commora.

9. ASP, *CPI*, b. 420, «Lettera F. Provincia di Catania. Scuole private», c. n.n. Catania, 6 (manca l'indicazione del mese) 1855. L'avvocato Pietro Fiorentino chiede l'autorizzazione ad aprire una scuola privata:

L'avv. Pietro Fiorentino da Catania avendo ottenuto la laurea dottorale nella regia Università degli studi di questa, ha la facoltà di professar giurisprudenza. Tuttavia, egli, per le sagge disposizioni del real Governo, non potrebbe esercitare tal diritto senza un preventivo speciale permesso. Epperò, desiderando l'esponente insegnare privatamente le scienze legali, supplica l'E.V. Rev.ma, affinché voglia degnarsi accordargli l'analoga autorizzazione.

V. Calabrò

10. ASP, *CPI*, b. 420, «Lettera M. Provincia di Catania. Scuole private», c. n.n. Catania, 1 agosto 1858. Giuseppe Mangano Pulvirenti chiede al Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione ed Educazione l'autorizzazione ad aprire una scuola privata:

Il dottore Giuseppe Mangano Pulvirenti da Catania, in atto Segretario della Procura generale presso la Gran Corte civile di Catania, e Segretario del decurionato di cui è membro, la supplica perché si degni ottenergli il permesso di dettar lezioni private di diritto. Della condotta morale e politica dell'Oratore non può dubitarsi essendo rivestito delle predette cariche dopo al 1849, ed oltre a ciò nel 1856 fu ammesso all'esame per magistratura, e ne riportò esito favorevole.